

Martedì 12 marzo 2013

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

P7_TA(2013)0062

Relazione speciale del Mediatore europeo (aeroporto di Vienna)

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla relazione speciale del Mediatore europeo relativa all'inchiesta sulla denuncia 2591/2010/GG contro la Commissione europea (aeroporto di Vienna) (2012/2264(INI))

(2016/C 036/01)

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo,
 - visto l'articolo 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,
 - visto l'articolo 205, paragrafo 2, prima frase, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le petizioni (A7-0022/2013),
- A. considerando che l'articolo 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dà facoltà al Mediatore europeo di ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi dell'Unione;
- B. considerando che le denunce presentate dai cittadini costituiscono un'importante fonte di informazione su eventuali violazioni del diritto dell'UE;
- C. considerando che, ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, «ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione»;
- D. considerando che né i trattati né lo statuto del Mediatore definiscono la cattiva amministrazione e lasciano dunque tale compito al Mediatore europeo, ferma restando l'autorità interpretativa della Corte di Giustizia; che il Mediatore, nella sua prima relazione annuale, ha inserito un elenco non esaustivo di casi che sarebbero considerati di cattiva amministrazione;

⁽¹⁾ GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

Martedì 12 marzo 2013

- E. considerando che, in seguito ad una richiesta del Parlamento europeo di fornire una definizione precisa e chiara di cattiva amministrazione, il Mediatore europeo ha dichiarato nella relazione annuale per il 1997 che «si è in presenza di cattiva amministrazione quando un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a un principio per esso vincolante»;
- F. considerando che tale definizione era corredata da una dichiarazione attestante che «quando il Mediatore europeo indaga se un'istituzione o un organo comunitario abbiano agito in accordo con le norme e i principi per essi vincolanti, il suo primo e più essenziale compito dev'essere stabilire se abbia agito legittimamente»;
- G. considerando che il Mediatore controlla anche l'applicazione dei codici di buona condotta amministrativa sottoscritti dalle istituzioni, che enunciano i principi generali di diritto amministrativo, ivi compresi elementi del principio di servizio, nonché la Carta dei diritti fondamentali, pienamente applicabile a tutti gli ambiti della stessa amministrazione UE;
- H. considerando che, avendo presentato 18 relazioni speciali in 16 anni e mezzo, il Mediatore ha finora agito in modo molto cooperativo e responsabile mediante l'utilizzo di dette relazioni al Parlamento europeo solo come strumento politico finale, dimostrando pertanto il suo atteggiamento generale a favore di soluzioni consensuali;
- I. considerando che la presente relazione speciale riguarda la modalità di gestione da parte della Commissione europea di una denuncia che le era stata presentata nel 2006 da 27 iniziative dei cittadini che protestavano contro le presunte conseguenze negative dell'ampliamento dell'aeroporto di Vienna;
- J. considerando che l'articolo 2 della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ⁽¹⁾ recita che «Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché [...] per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale [...] sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto»;
- K. considerando che la Commissione è giunta alla conclusione che i lavori di ampliamento dell'aeroporto erano stati svolti senza avere eseguito la valutazione di impatto ambientale (VIA) obbligatoria e, il 21 marzo 2007, ha inviato una lettera di messa in mora all'Austria per omissione della VIA; che l'Austria, nella risposta del 7 maggio 2007, non ha potuto negare che le misure infrastrutturali in questione avessero comportato e stessero ancora comportando un significativo incremento del traffico aereo e del disturbo dovuto al traffico aereo sulla città di Vienna, ossia il significativo impatto ambientale di queste misure;
- L. considerando che, giacché i lavori erano stati completati o stavano per esserlo, piuttosto che adire la Corte di giustizia europea (CGCE) nei confronti dell'Austria, la Commissione ha preferito cercare un accordo con le autorità austriache per rimediare quanto più possibile a tale omissione; che la Commissione aveva concordato con le autorità austriache che quest'ultime avrebbero svolto una VIA ex post al fine di stabilire, fra le altre cose, le misure di mitigazione necessarie per ridurre gli effetti del rumore sulla popolazione residente in prossimità dell'aeroporto;
- M. considerando che il Mediatore ha accettato questa scelta della Commissione; che i denunciati hanno espresso insoddisfazione sulle modalità di svolgimento della VIA ex post, criticando in particolare il fatto di non avere accesso al ricorso giurisdizionale previsto dalla direttiva VIA e che l'ente responsabile della VIA, il ministero dei Trasporti austriaco, era lo stesso organo che aveva in precedenza rilasciato i permessi per i lavori in questione e si trovava dunque in una situazione di conflitto d'interessi;
- N. considerando che, dopo l'indagine, il Mediatore ha ritenuto di non poter concludere che la Commissione avesse assicurato che la VIA ex post fosse stata realizzata correttamente; che ciononostante ha chiuso il caso, ritenendo che non fossero necessarie ulteriori azioni da parte sua, dal momento che la procedura era in corso e la Commissione aveva dichiarato che avrebbe chiuso la causa d'infrazione soltanto quando avesse accertato l'adozione delle misure necessarie da parte delle autorità austriache;
- O. considerando che nel novembre 2010 i denunciati si sono rivolti nuovamente al Mediatore e che è stata aperta una seconda indagine, nel corso della quale il Mediatore ha esaminato il fascicolo della Commissione; che il Mediatore ha ritenuto che il fascicolo non dimostrasse che le dichiarazioni presentate dai denunciati nel periodo di svolgimento della VIA ex post fossero state discusse con le autorità austriache, né che la decisione del Mediatore in merito alla prima denuncia avesse dato luogo ad ulteriore corrispondenza, al di fuori delle relazioni sulla VIA, da parte dell'Austria;

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (85/337/CEE), come modificata.

Martedì 12 marzo 2013

- P. considerando che tale situazione ha portato il Mediatore a concludere che la Commissione non avesse preso in considerazione i risultati della sua prima indagine, in particolare che non fosse stata coerente nelle sue risposte al Mediatore sulla possibilità di ricorso legale contro la VIA ex post e non avesse insistito perché fosse incaricato dello svolgimento della VIA un ente diverso dal ministero dei Trasporti che aveva autorizzato i lavori;
- Q. considerando che il Mediatore ha formulato una proposta di raccomandazione alla Commissione, esortandola a rivedere il proprio approccio riguardo alla gestione della denuncia d'infrazione presentata dai denunciati relativamente all'aeroporto di Vienna e ad affrontare le lacune evidenziate dal Mediatore, sottolineando che ciò equivaleva a dire che le ulteriori azioni della Commissione nell'ambito della procedura d'infrazione avrebbero dovuto tenere conto dell'obbligo delle autorità nazionali di assicurare che i) i denunciati abbiano accesso a una procedura di ricorso e che ii) si intraprendano azioni per affrontare un chiaro conflitto d'interessi nell'applicazione della direttiva 85/337/CEE;
- R. considerando che, nella sua risposta al Mediatore sul primo punto, la Commissione ha affermato di aver sollevato la questione del ricorso legale con le autorità austriache e di averne accettato la posizione secondo la quale ciò avrebbe causato problemi in termini di diritto processuale nazionale, sottolineando che le autorità austriache si erano impegnate ad assicurare che gli effetti cumulativi dei precedenti lavori valutati soltanto ex post sarebbero stati considerati appieno nell'ambito di una VIA relativa a una nuova terza pista, per la quale sarebbe stato possibile un vero e proprio ricorso giurisdizionale;
- S. considerando che le argomentazioni della Commissione relative alla seconda accusa di cattiva amministrazione erano relative al fatto che la direttiva VIA non prevede disposizioni riguardanti la distribuzione delle competenze per quanto riguarda la procedura VIA da realizzarsi negli Stati membri; che, in ottemperanza al principio di sussidiarietà, compete esclusivamente agli Stati membri, in qualità di responsabili dell'organizzazione della propria amministrazione, decidere quale autorità debba essere responsabile delle procedure ai sensi della direttiva VIA; che è principio generale del diritto amministrativo di tutti gli Stati membri che un ente che abbia adottato una decisione non legittima che sia stata oggetto di un ricorso amministrativo o di una sentenza di un tribunale sia responsabile di rimediare alla situazione;
- T. considerando che il progetto di raccomandazione non è dunque andato a buon fine e che il Mediatore ha ritenuto che il caso in questione fosse un esempio di una situazione in cui la Commissione, in relazione ad una chiara violazione del diritto UE, non era riuscita ad adottare appropriate misure correttive assicurando lo svolgimento di una valutazione dell'impatto ambientale ex-post imparziale, né aveva dato debito seguito al parere del Mediatore relativamente all'accesso alla riparazione nei confronti di tale valutazione;
- U. considerando che, di conseguenza, il Mediatore ha ritenuto che fosse opportuno attirare l'attenzione del Parlamento europeo su questa questione;
- V. considerando che, il 26 ottobre 2012, la Commissione ha adottato una proposta di revisione della direttiva VIA; che la sua commissione giuridica ha stilato una relazione d'iniziativa legislativa che richiede un regolamento generale di procedura amministrativa per l'amministrazione interna dell'UE;

Raccomandazioni del Mediatore

1. accoglie con favore la relazione speciale del Mediatore che mette in luce questioni importanti connesse con problemi riguardanti l'applicazione della direttiva VIA e lo svolgimento delle procedure d'infrazione;
2. ricorda che si ha cattiva amministrazione quando un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a un principio per esso vincolante;
3. osserva che la presunta cattiva amministrazione ha riguardato la modalità di gestione da parte della Commissione della procedura d'infrazione nei confronti dell'Austria, in particolare il fatto che non abbia garantito che l'ente che aveva rilasciato permessi edilizi senza la necessaria valutazione d'impatto non si occupasse dell'esecuzione della VIA ex-post e che il denunciante avesse la possibilità di presentare un ricorso legale nei confronti di tale valutazione;
4. sottolinea che la presente relazione speciale non affronta la questione relativa a se le autorità austriache abbiano agito in modo sbagliato, bensì se la Commissione non abbia adempiuto ai propri obblighi all'atto dello svolgimento delle indagini e relativamente a una denuncia da essa ricevuta, nonché nella risposta alle richieste e alle raccomandazioni del Mediatore dalla sua prima indagine sul caso in questione;
5. condivide le preoccupazioni del Mediatore sul potenziale impatto negativo dei conflitti d'interesse nello svolgimento delle valutazioni d'impatto ambientale e conviene sul fatto che occorre trovare il modo per affrontare questo problema, pur comprendendo che la Commissione fosse preoccupata di oltrepassare le proprie competenze qualora avesse richiesto alle autorità austriache di incaricare un altro ente della valutazione ex-post;

Martedì 12 marzo 2013

6. esorta le autorità competenti degli Stati membri a prestare attenzione ai potenziali conflitti d'interesse già nell'ambito dell'attuale assetto normativo e a prepararsi a eventuali cambiamenti del diritto UE a tale riguardo; sottolinea il ruolo dei difensori civici nazionali come importanti mediatori in grado di aiutare i cittadini a intraprendere azioni contro potenziali conflitti d'interesse all'interno dell'amministrazione degli Stati membri;
7. ritiene che, relativamente alla seconda allegazione del Mediatore, un inserimento legittimo, attivo e globale della popolazione locale nell'applicazione della direttiva VIA sia nel complesso essenziale ed è, pertanto, del parere che procedure di mediazione aperte e trasparenti debbano essere realizzate con maggiore frequenza prima di progetti con un impatto potenzialmente notevole sull'ambiente locale e sulla salute umana; riconosce, in tale contesto, la mediazione pubblica che è avvenuta prima della VIA relativa alla costruzione di una terza pista dell'aeroporto di Vienna nella quale era valutato anche l'impatto cumulativo, per esempio l'inquinamento acustico, degli ampliamenti che hanno causato l'infrazione in questione e per la quale è disponibile una completa procedura di revisione;
8. concorda con il Mediatore sul fatto che tenere e aggiornare resoconti chiari rientra nell'ambito della buona amministrazione in quanto consente, ad esempio, al Mediatore europeo di verificare che siano state tenute in debito conto le sue raccomandazioni;
9. giudica inoltre opportuno, quale requisito fondamentale di buona prassi amministrativa, mantenere una corrispondenza costante, chiara e coerente con i denuncianti durante le procedure d'infrazione e con il Mediatore durante le sue indagini;
10. accoglie con favore la dichiarazione della Commissione che intende migliorare le proprie prassi su entrambe le questioni — verbali scritti e corrispondenza accurata — onde evitare i problemi di comunicazione verificatisi nel caso in questione;
11. precisa che né la Commissione né le autorità austriache hanno violato la legislazione europea esistente nel realizzare la VIA ex post basata su una procedura «sui generis» negoziata ad hoc; Sottolinea, tuttavia, che tale procedura, per la quale il diritto dell'UE non prevede alcun fondamento giuridico, deve essere considerata eccezionale che è stata la conseguenza di un mancato rispetto precedente della direttiva, al quale non è possibile rimediare;
12. è del parere che, nell'ambito dei negoziati con le autorità austriache, la Commissione avrebbe potuto fare sforzi maggiori in relazione con la disponibilità di ricorso giurisdizionale, tenendo presente il recepimento delle disposizioni pertinenti (articolo 10 bis) nel diritto austriaco nel 2005, nonché per quanto attiene al conflitto d'interessi al ministero austriaco competente, ricordando il principio generale della giurisprudenza dell'UE, secondo il quale non solo occorre seguire il disposto della legge ma è necessario anche tenere conto degli obiettivi e dello spirito della legislazione;

Il caso dell'aeroporto di Vienna, la revisione della direttiva VIA e il regolamento sulla buona amministrazione

13. è del parere che le circostanze che hanno dato luogo all'apertura della procedura d'infrazione della Commissione e di conseguenza alla denuncia al Mediatore europeo sollevino interrogativi seri relativamente all'applicazione, in tale periodo, da parte di uno Stato membro, in questo caso l'Austria, della direttiva 85/337/CEE; riconosce che la revisione del 2009 della legge federale austriaca che attua la direttiva VIA ha tenuto debitamente conto, tra l'altro, dei risultati della procedura d'infrazione in questione e pertanto conformato la legislazione austriaca al diritto dell'UE a tale riguardo;
14. ricorda che, nel corso degli anni, sono stati sottoposti all'attenzione della commissione per le petizioni diversi casi in cui gli Stati membri avrebbero autorizzato l'esecuzione e lo svolgimento di progetti senza la necessaria VIA;
15. è del parere che, qualora i progetti violino con ogni probabilità i requisiti basilari della direttiva VIA, i cittadini interessati debbano disporre di strumenti giuridici efficaci per richiedere l'immediato chiarimento da parte dell'autorità VIA responsabile in merito alla conformità dei progetti alle norme dell'UE al fine di prevenire danni irreversibili al momento della realizzazione degli stessi;
16. osserva altresì che la nozione di VIA ex post non compare nell'attuale direttiva in materia e che tale strumento è stato negoziato dalla Commissione nel tentativo di affrontare una situazione de facto nella quale erano già stati rilasciati i permessi ed eseguiti i lavori;
17. sottolinea che il caso dell'aeroporto di Vienna mette in luce le debolezze dell'attuale direttiva VIA, come ad esempio il modo in cui trattare progetti che sono praticamente irreversibili dal momento che sono stati già realizzati, con la possibilità che il danno ambientale sia già stato provocato, e il problema di conflitti d'interessi in seno alle autorità responsabili, come si presume nel caso in questione;

Martedì 12 marzo 2013

18. fa riferimento alla relazione annuale 2011 della commissione per le petizioni che sottolineava la necessità di assicurare valutazioni dell'impatto ambientale obiettive e imparziali; ricorda che alla Commissione era stato chiesto di assicurare che la direttiva VIA fosse «rafforzata, fornendo parametri più chiari per quanto riguarda l'indipendenza degli studi svolti dagli esperti, le soglie comuni per l'UE, un tempo massimo per lo svolgimento del processo, ivi compresa un'effettiva consultazione pubblica, la giustificazione delle decisioni, la valutazione obbligatoria delle alternative ragionevoli e un meccanismo per il controllo della qualità»;

19. accoglie con favore la proposta della Commissione di rivedere la direttiva VIA al fine di rafforzarla; si impegna a collaborare pienamente con la Commissione e il Consiglio nella procedura, al fine di garantire che questa importante direttiva raggiunga il proprio scopo in modo ancora più efficiente e obiettivo ⁽¹⁾;

20. osserva che la direttiva attuale non contiene requisiti riguardanti l'obiettività e l'imparzialità delle autorità responsabili dell'autorizzazione e non ne stabilisce per gli organi responsabili dello svolgimento della VIA; osserva che detta direttiva non contiene alcuna disposizione su come procedere quando un progetto è già stato attuato o è in procinto di essere concluso o su come i cittadini interessati, attraverso una procedura chiara e non burocratica, possano ottenere un immediato chiarimento dall'autorità VIA responsabile in merito alla conformità alle norme dell'UE di tali progetti, i quali violano con ogni probabilità le disposizioni di base della direttiva VIA; ritiene pertanto che la revisione della direttiva VIA costituisca una buona opportunità per introdurre simili requisiti e disposizioni;

21. ritiene che questo caso dimostri altresì che, oltre alle misure volte a rafforzare le disposizioni della direttiva VIA, sono necessarie prassi più chiare per le procedure d'infrazione, preferibilmente mediante l'adozione di un regolamento generale sulle procedure amministrative per l'amministrazione dell'UE, rafforzando pertanto la posizione del denunciante; ritiene che tale regolamento costituirebbe un mezzo adeguato per chiarire gli obblighi delle autorità nel momento di comunicare con i denunciati in un caso d'infrazione o con gli organismi rappresentativi dei cittadini europei quali la commissione per le petizioni e il Mediatore, per introdurre, per esempio, l'obbligo di rispondere quanto prima alle raccomandazioni del Mediatore onde evitare errori di interpretazione così come verificatisi nel caso in questione;

o

o o

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, alla rete europea dei difensori civici, nonché ai parlamenti degli Stati membri.

P7_TA(2013)0073

Impatto della crisi economica sull'uguaglianza di genere e i diritti della donna

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sull'impatto della crisi economica sull'uguaglianza di genere e i diritti della donna (2012/2301(INI))

(2016/C 036/02)

Il Parlamento europeo,

— visti gli articoli 2 e 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 8, 153, paragrafo 1, lettera i), e 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

— visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

— visti la comunicazione della Commissione del 18 aprile 2012 dal titolo «Verso una ripresa forte di occupazione» (COM(2012)0173) e il documento di accompagnamento «Sfruttare il potenziale di occupazione offerto dai servizi per la persona e la famiglia» (SWD(2012)0095),

⁽¹⁾ COM(2012)0628.